

Modena, 5 maggio 2003

Racc.ta a.r.

Preg.mo Sig. P.A.  
..... omissis.....

Preg.mo Sig. P.A.  
.....omissis....

Preg.mo Sig. P.A.  
.....omissis....

e p.c.                    Spett.le  
Azienda .....omissis.....

Per incarico del Collegio Provinciale dei Periti Agrari di Modena riscontro le Vostre del 17 e 24 aprile u.s. con la quale chiedete chiarimenti in ordine alla portata dell' articolo 4 della Legge Professionale.

Al riguardo rilevo innanzitutto che l' art.4 della legge 28 marzo 1968 n.434 (da Voi confuso con l' art.4 della L. n.54/91), nel prevedere l' iscrizione "a richiesta" nell' elenco speciale degli impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, va interpretato nel senso che tale richiesta sia

necessaria nella sola ipotesi in cui il perito non sia già iscritto all'albo professionale.

In altre parole ai sensi dell'art.4 in esame il Collegio non può iscrivere d'ufficio nell'elenco speciale il dipendente pubblico che non sia già iscritto nell'albo dei periti agrari.

La domanda dell'interessato non è invece necessaria nel caso (ed è il Vostro) di cancellazione dall'albo e di contestuale "trasferimento" nell'elenco speciale di un perito, in quanto assunto presso un ente pubblico ed impossibilitato a svolgere la libera professione.

Una diversa interpretazione della norma comporterebbe gravi conseguenze proprio per gli iscritti.

Infatti l'unica alternativa sarebbe la cancellazione d'ufficio dall'albo senza trasferimento nell'elenco speciale e cioè una misura ben più pregiudizievole per il perito, in quanto gli impedirebbe di svolgere, presso l'Ente pubblico di appartenenza, quelle attività che richiedano la preventiva iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale dei periti agrari.

L'operato del Collegio non è pertanto censurabile in quanto pienamente legittimo e volto a tutelare la posizione dei propri iscritti.

Aggiungo che i sigg.ri ...omissis...sono stati trasferiti nell'elenco speciale nel 2003, onde il mancato pagamento del contributo per

l'anno 2002 non trova comunque alcuna giustificazione.

Vi invito pertanto a versare i contributi per gli anni 2002 e 2003 entro sette giorni dal ricevimento della presente, avvertendo che in difetto il Collegio procederà alla riscossione forzata e/o alla Vostra sospensione dall'elenco per morosità.

Ove poi intendiate cancellarVi dall'elenco speciale, potrete presentare la domanda di cancellazione e restituire il timbro professionale con le modalità già illustrateVi nella nota in data 28 febbraio 2003 del Presidente del Collegio.

Anche in tal caso dovrete comunque sanare la morosità per le annate 2002 e 2003 nel suindicato termine di sette giorni.

Segnalo infine che sia in ipotesi di cancellazione a domanda dall'elenco sia in ipotesi di sospensione per morosità, non potrete svolgere alcuna attività presso il Vostro Ente di appartenenza, che richieda la previa iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale dei periti agrari.

Distinti saluti.

(Avv. Giovan Ludovico della Fontana)